

**ACCORDO PER LA DISCIPLINA TRANSITORIA DEL CONTRATTO
DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE modificativo del
CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE DI LAVORO
PER LE IMPRESE ARTIGIANE VENETE DEL SETTORE CONCIA**

Il giorno 12 giugno 2012 presso la sede della Confartigianato del Veneto in Marghera (VE) si sono incontrate:

la **CONFARTIGIANATO del Veneto** rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, con l'assistenza del segretario regionale Patrizio Morettin, del responsabile del settore relazioni sindacali Ferruccio Righetto e dal Sig. Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;

la **CNA del Veneto** rappresentata dal presidente Alessandro Conte, con l'assistenza del segretario regionale Mario Borin e del responsabile regionale per le relazioni sindacali Luigi Fiorot e dal Sig. Stefano Masiero;

la **CASARTIGIANI del Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata assistito dal segretario generale Andrea Prando e dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Zenone Giuliano e dal Sig. Umberto D'Aliberti del settore stesso;

e

la **Filctem-CGIL** rappresentata dai Sigg.ri Stefano Facin, Tiziana Basso e Gianni Dalla Riva;

la **Femca-CISL** rappresentata dai Sigg.ri Carlo Nicolli e Massimo Zordan;

la **Uilcem-UIL** rappresentata dai Sigg.ri Antonio Bertacco e Leone Frigo;

Premesso che:

- Il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, "Testo Unico dell'apprendistato", ha riformato integralmente la normativa in materia di apprendistato;
- Dal 26 aprile 2012 decadono tutte le norme contrattuali in essere sull'apprendistato professionalizzante;
- Dalla medesima data le imprese che intendano assumere in apprendistato devono attenersi a quanto definito dall'Accordo Interconfederale del 3 maggio 2012 relativo alla disciplina transitoria del contratto di apprendistato professionalizzante;
- Il settore della concia artigiana del Veneto possiede una propria normativa contrattuale regionale tuttora in vigore e che le parti ritengono opportuno adeguare la disciplina dell'apprendistato alla nuova normativa;

Le parti convengono quanto segue:

Art. 1 Definizione

L'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è un contratto a tempo indeterminato finalizzato all'acquisizione di una qualifica ai fini contrattuali.

Art. 2 Efficacia dell'accordo

A decorrere dalla data di recepimento della presente intesa da Accordo Interconfederale Regionale le aziende artigiane del settore concia del Veneto che intendano assumere con contratto di apprendistato applicheranno le disposizioni indicate di seguito.

Art. 3 Periodo di prova

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto.

Il periodo di prova avrà durata di un mese. Non è ammessa la proroga né il rinnovo.

Durante tale periodo la risoluzione del contratto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti senza preavviso né indennità.

La malattia, l'infortunio sul lavoro e la malattia professionale intervenuti durante il periodo di prova sospendono la prova stessa per un periodo pari alla durata dell'evento morboso. Al termine del periodo di astensione dal lavoro riprenderà la decorrenza del periodo di prova per la parte residua.

Art. 4 Durata dell'apprendistato professionalizzante

La durata massima del contratto di apprendistato è fissata sulla base delle seguenti misure in relazione alla qualificazione da raggiungere.

	GRUPPO I	GRUPPO II	GRUPPO III
Durata apprendistato	54 mesi	36 mesi	18 mesi
Livelli	Quadri, A e B C, D ed E1*	E2 *	F

* Ai fini della durata dell'apprendistato professionalizzante nel livello E, sono stati individuati due sottogruppi denominati E1 ed E2 sulla base dei diversi profili professionali indicati nella tabella sottostante:

Livello E 1	Livello E2
Spaccatore	Rifilatore
Rasatore	Stampatore
Spruzzatore	Smerigliatore
Sceglitore del finito	Rifinitore polivalente
Bottalista	Impiegati amministrativi
Analista	
Conciatore con più mansioni di processo	

Art. 5 Formazione dell'apprendista

Il datore di lavoro deve impartire all'apprendista la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere necessaria perché possa conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali.

Per quanto riguarda i contenuti tecnico professionali da indicare nel Piano Formativo Individuale (PFI), in attesa di una definizione dei profili formativi, le parti convengono di prendere a riferimento il catalogo dell'offerta formativa della Regione Veneto, previsto dalla DGR 1967 del 25 giugno 2004 e successive modifiche ed integrazioni, senza il riferimento al monte ore ivi previsto. Nel caso di figure professionali non previste nel suddetto catalogo l'azienda dovrà predisporre un apposito PFI.

Nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione interna o esterna pari a non meno di 80 ore medie annue (ivi compresa la formazione sulla sicurezza prevista dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, così come disciplinata nel Veneto dall'accordo interconfederale regionale del 15 marzo 2012). Tale formazione è integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, secondo quanto definito dall'Accordo fra la Regione Veneto e le Parti Sociali del 23 aprile 2012 relativo alla *formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere*.

La formazione può avvenire secondo le modalità previste dal citato Accordo Interconfederale del 3 maggio 2012.

La formazione effettuata sarà registrata nel libretto formativo del cittadino. In assenza del libretto formativo del cittadino la registrazione della formazione potrà essere effettuata attraverso apposita dichiarazione dal datore di lavoro.

Art. 6 Piano formativo individuale (PFI)

Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.

Esso inoltre indica i contenuti e le modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del tutor.


Le parti allegano al presente accordo uno "schema tipo" di piano formativo individuale.

Il piano formativo individuale dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipulazione del contratto di lavoro. Esso potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutor.

Art. 7 Tutor aziendale

Per l'attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza del tutor o referente aziendale.

Il ruolo del tutor o referente aziendale potrà essere svolto dal titolare dell'impresa, un socio od un familiare coadiuvante ovvero da un lavoratore qualificato designato dall'impresa.



Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutor o referente deve possedere competenze adeguate ed un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato.

Art. 8 Cumulo dei periodi di apprendistato

Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro, anche nella vigenza della vecchia normativa, deve essere cumulato per intero nella nuova azienda purché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore ai 12 mesi.

Per ottenere il riconoscimento del cumulo di detti periodi di apprendistato, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione i periodi già compiuti.

Le ore di formazione saranno proporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.

Le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività per le quali sono stati effettuati

La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato altri periodi di apprendistato presso altre imprese è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.

Art. 9 Computo dei periodi sospensione del rapporto di lavoro

In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della normativa vigente (es. malattia, infortunio, ecc.) ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, è possibile prolungare la durata del periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento, a condizione che questo abbia avuto una durata pari ad almeno 60 giorni di calendario.

Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa, di durata superiore ai 15 giorni di calendario.

Prima della scadenza del rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare all'apprendista la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga.

I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione contributiva dell'apprendista.

Art. 10 Ferie

Per gli apprendisti si applica quanto previsto per gli operai e gli impiegati dal CCRL Concia.

Ai sensi dell'art. 23 della legge n. 977/1967 l'apprendista che non ha compiuto 16 anni di età ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite che non può essere inferiore a 30 giorni.

Art. 11 Malattia

In caso di malattia e infortunio non sul lavoro all'apprendista verrà riconosciuto un trattamento economico che comporti all'impresa oneri percentuali pari a quelli sostenuti per i lavoratori non apprendisti. Analogamente verranno applicate le norme del CCRL previste per i lavoratori non apprendisti per quanto concerne la conservazione del posto di lavoro.

Art. 12 Retribuzione

Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dall'applicazione delle percentuali riportate di seguito sulla retribuzione contrattuale del livello di inquadramento finale prevista dal CCRL Concia Artigiana:

GRUPPO	I sem	II sem	III sem	IV sem	V sem	VI sem	VII sem	VIII sem	IX sem
1	60%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	88%	90%
2	60%	60%	67%	72%	77%	85%	\	\	\
3	60%	75%	88%	\	\	\	\	\	\

Art. 13 Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente regolato dal presente accordo, si applicano le norme stabilite dall'Accordo Interconfederale del 3 maggio 2012 e del CCRL Concia riservate agli impiegati e agli operai, dove compatibili con la specificità del rapporto di apprendistato.

Tale intesa diventerà operativa non appena recepita da Accordo Interconfederale Regionale.

Art. 14 Norma transitoria


Agli apprendisti assunti fino al 25 aprile 2012 continua ad applicarsi fino alla scadenza del contratto di apprendistato la precedente disciplina, legale e contrattuale in forza del regime transitorio di cui all'art. 7 comma 7 del citato d. lgs. 167/2011. Sono fatti salvi i rapporti di apprendistato posti in essere, sulla base dell'accordo interconfederale nazionale del 3 maggio 2012, tra il 26 aprile 2012 e la data di recepimento di cui all'articolo precedente.


Dichiarazione delle parti


In occasione del rinnovo del CCRL, le parti intendono superare la dicotomia che si è prodotta nelle durate dell'apprendistato per la scomposizione del LIV E.


Letto, confermato e sottoscritto.

CONFARTIGIANATO IMPRESE del Veneto


Filctem-CGIL


CNA del Veneto


Femca-CISL


CASARTIGIANI del Veneto


Uilcem-UIL
